

LEGGE SUL COMMERCIO DELLE ARMI (n°185/90)

Il Consiglio Comunale,

premessi che:

la **legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi** garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di **destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani** e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (**divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani**) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord **riconduce in una dimensione internazionale** l'intera problematica introducendo due nuovi fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata «licenza globale del progetto»;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato **vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative** da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

appare necessario dare **legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile** e le espressioni organizzate di essa che interpretano con più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali;

impegna i senatori della provincia di Padova

1. ad **adottare i principi e le norme definiti dalla legge n. 185 come chiave interpretativa e modalità di comportamento degli organi dello Stato per l'applicazione dell'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa**, sottoscritto dall'Italia a Farnborough il 27 luglio 2000, in modo che siano applicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;
2. a mettere in atto normative che **consentano all'Italia di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'export delle armi**;
3. a prevedere istituzionalmente un **incontro annuale con le associazioni non governative** maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, recependone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990 n. 185.